

IL CORONAVIRUS E LE POSSIBILI SUE IMPLICAZIONI PER GLI ASSICURATI

La pandemia di coronavirus che ancora persiste nel nostro Paese ha comportato conseguenze molto pesanti per ogni settore della nostra società.

Per quanto riguarda il settore dell'assicurazione c'è da chiedersi se possano essersi verificate delle situazioni tali da influire in qualche modo anche sui diritti degli assicurati.

Anzitutto si può osservare che per quanto riguarda le *assicurazioni vita* (per un esame approfondito di tale tipo di assicurazioni si rinvia al Digesto voce Vita (assicurazione sulla) di A. Polotti di Zumaglia) non dovrebbero sorgere rilevanti questioni posto che un evento morte riconducibile alla pandemia in oggetto, salvo eventuali esclusioni previste in contratto, dovrebbe risultare comunque indennizzabile.

Sotto un aspetto generale c'è da chiedersi invece quali conseguenze la pandemia da coronavirus possa comportare sul *piano precontrattuale* per cui viene spontanea la domanda sulla possibilità di applicazione o meno degli artt. 1892 e 1893 c.c. laddove si siano rilasciate dichiarazioni poi risultate inesatte o reticenti.

E' chiaro che la presenza della pandemia in corso potrebbe esplicitare qualche conseguenza al momento della stipula di polizze malattia o spese sanitarie e forse anche di polizze infortuni, imponendo magari dichiarazioni maggiormente approfondite sullo stato di salute dell'assicurato o sui suoi contatti personali o sui luoghi in cui vive od esercita la propria attività.

Senza voler esaminare compiutamente tale problematica ci si limita ad osservare che al momento della compilazione di dette dichiarazioni assumerebbero importanza rilevante le domande poste sul questionario che di norma viene fatto compilare. Alla domanda sull'eventuale presenza di malattie in atto o di sintomi particolari è chiaro che stipulando una polizza malattia potrebbe risultare rilevante, al fine dell'applicazione dell'art.1892 c.c., l'omissione della dichiarazione di uno stato febbrile o di altri sintomi indicativi di una possibile infezione da covid. Del pari, se venisse chiesto di indicare la frequentazione di persone pericolose per un'eventuale infezione il non dichiarare di convivere o di aver convissuto con un soggetto risultato positivo al coronavirus potrebbe comportare conseguenze pericolose per l'assicurato. Il dichiarare di lavorare o di risiedere in un luogo risultato focolaio di infezione senza peraltro ad esso attribuire tale caratteristica non dovrebbe invece comportare conseguenze di rilievo visto che ad un'eventuale eccezione dell'assicuratore si potrebbe eccepire la notorietà della cosa così paralizzando detta eccezione; per contro, dichiarare che si risiede in un luogo senza specificare che si lavora invece in un altro che è però notoriamente un focolaio di infezione potrebbe consentire di invocare l'art. 1892 c.c. con le relative conseguenze.

Per quanto riguarda le vicende del contratto nel corso della sua validità durante il periodo di permanenza della pandemia, potrebbe venir invocato da qualcuno *l'aggravamento di rischio* asserendosi che la situazione attuale è molto diversa da quella presa in considerazione al momento della stipula del contratto stesso così invocando l'applicazione dell'art. 1898 c.c.

Ad una tale argomentazione pare possano venir eccepite fondate argomentazioni.

Anzitutto, occorre tener presente che se si fa riferimento ad una polizza rimborso spese sanitarie provocate da infortunio o malattia il verificarsi della malattia è proprio il rischio dedotto nel contratto per cui se non fossero previste apposite esclusioni anche le spese conseguenti ad infezione da coronavirus sarebbero in garanzia.

In ogni caso, è sufficiente ricordare essere stato precisato che “ *Per aversi aggravamento rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 c.c. occorre pure che la nuova situazione presenti i requisiti della novità, nel senso che essa non sia stata prevista e non fosse, quanto meno, prevedibile dai contraenti al momento della stipulazione del contratto, e della permanenza, intesa come relativa stabilità o persistenza, della situazione sopravvenuta, essendo invece privo di rilevanza ogni mutamento meramente episodico e transitorio.*” (Corte d’ Appello Bologna Sez. Lavoro 20/5/2010 Milano Assicurazioni s.p.a c. YY. da Leggi d’Italia Repertorio)

Ma, nel caso di specie, la possibilità di una pandemia può essere prevedibile se si pensa che anche in tempi non molto lontani si sono avute epidemie di sars , ebola, asiatica per non parlare della spagnola. Per di più, si tratta pur sempre di fenomeni che non hanno la caratteristica della stabilità avendo comunque un carattere transitorio.

Ad ogni buon conto, resta la considerazione che non si vede come potrebbe addebitarsi all’assicurato l’onere di dare la comunicazione prevista dalla norma quando si è in presenza di un fenomeno noto a tutti e quindi anche all’assicuratore.

Questioni più complesse si sono invece poste per gli **infortuni sul lavoro** e per le polizze private contro gli infortuni.

In punto, occorre premettere che l’art. 42 comma 2 del d.l. 17/3/2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 convertito con modificazioni con la l. 24/4/2020 n.27 in G.U. 29/4/2020 n. 110. Supp. Ordinario n. 16) stabilisce espressamente: “ *Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS – Cov- 2)in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.*”

Con tale disposizione l’infezione da coronavirus avvenuta in occasione di lavoro è quindi considerata **infortunio** a tutti gli effetti e non malattia professionale.

Una tale classificazione può dirsi in linea con l’indirizzo da tempo assunto dall’Inail in tema di infezioni virali.

E' sufficiente ricordare che la definizione di infortunio sul lavoro fornita dall'art 2 del t.u. dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro (d.p.r. 23/6/1965 n. 1124) prevede che sia infortunio sul lavoro l'evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro.

Ma per l'Inail **la causa violenta** è un fattore che opera dall'esterno nell'ambiente di lavoro con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esterioresità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall'esterno danneggia l'integrità psico-fisica del lavoratore.

La giurisprudenza ha a sua volta costantemente affermato, con riferimento appunto agli infortuni sul lavoro, che causa violenta è anche la circostanza che vi sia stata penetrazione di virus dall'esterno nel corpo umano (v. per tutte Cass. Civ. Sez. Lavoro 26/5/2006 n. 12559).

Il quesito che si è subito posto è allora il seguente: quanto deciso dalla norma suindicata vale anche per le **assicurazioni private contro gli infortuni**?

La risposta che hanno dato gli interpreti che per primi si occuparono della materia è stata negativa. (V. Hazan Hazan. Polizza infortuni e Covid-19, spunti di riflessione, in Insurance Daily, 10.4.2020 n. 1733; Mastroberto, Polizza infortuni e infezione da covid-19 nel d.l. n. 18/20 e nella circolare Inail n. 3675/20, in RIDARE del 19/5/2020 ; M. Rossetti – L'assicurazione e l'emergenza covid in Assicurazioni del 29/4/2020)

Al riguardo, si può senz'altro concordare tanto più che detta norma è indirizzata precipuamente agli infortuni sul lavoro e prevede la procedura valida per l'Inail al fine del riconoscimento dell'infortunio e del conseguente indennizzo.

Il punto, però, è un altro in quanto occorre chiedersi se nelle polizze private contro gli infortuni sono indennizzabili anche i danni conseguenti a lesioni o morte provocate da virus come accade nelle infezioni provocate da coronavirus. (per un'analisi dell'intera situazione in particolare sotto l'aspetto medico legale v. R. Zoja – SARS – Co – V2 ed infortunio nell'assicurazione privata: annotazioni medico-legali; E. Pedoja – Interpretazione dell'art. 42 comma 2 d.l. n. 18/2020 in contesto di polizza privata: momenti di riflessione medico giuridica. Entrambi detti contributi sono riportati in RIDARE 2020 del 19/5/2020)

Per rispondere a detto quesito occorre anzitutto indagare su cosa le polizze private contro gli infortuni intendano realmente assicurare ed a tal fine non resta che partire dalla definizione di infortunio adottata in dette polizze, definizione che di norma fa riferimento agli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna tali da produrre all'assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza la morte od una invalidità permanente, od una inabilità temporanea (per un'analisi delle problematiche sorte in tema di assicurazioni infortuni e malattie e richiami in dottrina e giurisprudenza v. A. Polotti di Zumaglia – Le assicurazioni contro i danni alla persona – Milano 2019).

Si tratta allora di vedere se anche l'infezione virale, per le assicurazioni private, possa rientrare nella causa violenta posto che è senz'altro fortuita e proveniente dall'esterno.

Nelle polizze non si rintracciano elementi certi che consentano di giungere ad una chiara interpretazione dell'espressione causa violenta, per cui non resta, per risolvere il problema, che far riferimento alla definizione che della causa violenta viene data nella giurisprudenza che ha deciso casi di infortunio professionale.

Ed allora si deve concludere nel senso di ritenere che anche per le assicurazioni private contro gli infortuni la causa violenta comprende la penetrazione di virus o batteri dall'esterno nell'organismo umano.

Riconosciuto dunque che nell'ambito della causa violenta rientrano anche le infezioni virali se ne deve ovviamente dedurre che la morte o l'invalidità conseguenti ad infezione da coronavirus costituiscono infortunio indennizzabile anche per l'assicurazione privata contro gli infortuni. Ed in punto la dottrina medico legale in precedenza richiamata pare sufficientemente chiara.

Si dovranno però esaminare con attenzione tutte le clausole contrattuali per accertare se dalle stesse non emergano eventualmente delle esclusioni che consentano all'assicuratore di respingere ogni richiesta di indennizzo per una tale tipologia di infortunio. (in tal senso v. A. Polotti di Zumaglia – Le infezioni da coronavirus e le assicurazioni contro i danni alla persona in RIDARE del 25/5/2020)

Sono infatti presenti sul mercato polizze con definizioni ed esclusioni molto differenti tra cui alcune che espressamente escludono gli infortuni conseguenti ad infezioni o contagi. Per contro, la maggioranza dei contratti non prevedono invece esclusioni del genere consentendo quindi, quanto meno, di proporre richieste adeguatamente motivate.

In ogni caso, si dovrà adempiere agli incumbenti probatori richiesti dal singolo contratto e, ad esempio, dare la prova che l'infezione si è contratta in attività professionale od in attività extraprofessionale a seconda del rischio preso in considerazione dal contratto. Tale prova potrebbe peraltro essere agevolata nel caso in cui le garanzie prendano in considerazione entrambi i tipi di rischio.

Non resta a questo punto che chiedersi quali conseguenze si potranno invece avere in ordine alle **polizze di responsabilità** ed in particolare quelle che prendono in considerazione la responsabilità del datore di lavoro (cosiddette RCO) o quelle che prendono in considerazione la responsabilità di convitti, rsa, eccetera.

Per quanto riguarda il datore di lavoro occorre considerare che potrebbe essere oggetto di regresso o di surroga da parte dell'Inail che abbia indennizzato un dipendente infortunato il quale a sua volta potrebbe richiederli l'eventuale danno differenziale.

E' chiaro che i presupposti posti a base del riconoscimento dell'infortunio sul lavoro da parte dell'Inail sono necessariamente diversi da quelli che vengono invece posti a base del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro.

In punto, vi è stato un espresso riconoscimento dello stesso Inail che con suo comunicato del 15/5/2020 ha riconosciuto che il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro provocato da Covid 19, non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

Si precisa infatti in detto comunicato che “ *Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.*”

Pertanto detta comunicazione conclude riconoscendo come “ *... la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.*”

In ogni caso, oltre a tali considerazioni, occorre tener presente che deve comunque venir fornita la prova del nesso di causalità tra l’ambiente di lavoro e l’infezione da Covid 19. Di conseguenza, l’Inail e l’infortunato che intendessero agire contro il datore di lavoro per il risarcimento del cosiddetto danno differenziale troverebbero notevoli difficoltà, sul piano probatorio, per l’ottenimento della domanda soprattutto nei casi in cui il datore di lavoro dimostrasse di essersi adeguato alle prescrizioni igieniche prescritte dalle autorità competenti, con l’unica eccezione del caso in cui si dimostrasse che quel determinato luogo di lavoro era in realtà un focolaio di infezione.

Situazione ben diversa si verrebbe invece ad avere nelle assicurazioni private contro gli infortuni visto che proprio in considerazione delle caratteristiche del contagio l’assicurato avrebbe ben diversa possibilità di prova limitandosi a dimostrare l’avvenuto contagio che può conseguire sia ad una attività professionale che extraprofessionale, con la conseguenza di rendere facilmente operante l’obbligo di indennizzo gravante sull’assicuratore.

Per quanto riguarda, infine, la posizione di ASL, RSA, convitti ed istituzioni similari è chiaro che varranno i principi generali in tema di prova con le relative conseguenze in relazione al singolo caso concreto. A puro titolo previsionale, si può ravvisare in capo a detti soggetti una situazione sul piano probatorio ben diversa da quella in cui si può trovare un datore di lavoro e tale da rendere più difficile la loro posizione a fronte di richieste di persone rimaste danneggiate dal covid 19.

Alberto Polotti di Zumaglia